



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**  
**Osservatorio per la valutazione del sistema universitario**

**Parere sullo Schema di**  
**“Regolamento in materia di dottorato di ricerca”**  
predisposto dal M.U.R.S.T., 8 Ottobre 1998

*- Dicembre 1998 -*

**DOC 13/98**

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario è previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 537/93, la quale dispone inoltre che presso le università vengano istituiti i nuclei di valutazione. Esso è stato istituito, presso il Murst, con il DM del 22 febbraio 1996.

La finalità dell'Osservatorio è di valutare i risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e di verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. Ulteriori compiti specifici assegnati all'Osservatorio dal decreto istitutivo e da successive norme sono: parere sui criteri per la graduale separazione degli atenei sovraffollati e sui requisiti di idoneità delle sedi di dottorato di ricerca; verifica delle disponibilità di risorse per l'istituzione di nuove università statali e non statali e dei nuovi corsi di studio in Scienze motorie; adempimenti in relazione al diritto allo studio, agli accessi all'istruzione universitaria, al nuovo regolamento sulla programmazione ed allo sviluppo del sistema universitario.

Con il decreto del 2 marzo 1996, sono stati nominati i seguenti membri: prof. Luigi Biggeri (presidente), prof. Ferdinando Maria Amman, dr. Giuseppe Catalano, dr. Guido Fiegna, prof. Dino Rizzi.

Il decreto istitutivo assegna all'Osservatorio una segreteria amministrativa e tecnica (sotto la responsabilità del dr. Massimo Fabiani e della dr.ssa Lucia Scarpitti) per assicurare il supporto operativo. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività dell'Osservatorio, possono essere affidati studi e approfondimenti a gruppi di ricerca e a enti e società specializzati.

Ulteriori informazioni sull'Osservatorio e tutta la documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet: [www.murst.it/osservatorio](http://www.murst.it/osservatorio).

Tel.06/5991.2809/2069 – fax 06/5991.2223 – e\_mail: [ossuniv@murst.it](mailto:ossuniv@murst.it)

# INDICE

## *Introduzione*

### **1. Il modello di dottorato rintracciabile nella normativa e nella esperienza italiana**

### **2. Valutazione dello schema di regolamento**

#### 2.1 Requisiti di idoneità delle sedi

*Soggetti preposti alle valutazioni*

*Conseguenze della valutazione*

*Condizioni minime per lo svolgimento dei corsi di dottorato*

*Denominazione e contenuti didattici dei corsi di dottorato*

*Risorse minime di docenti e di strutture operative e scientifiche*

*Requisiti minimi di attività*

#### 2.2 Altre considerazioni

*Pubblicità dei bandi di concorso*

*Composizione delle commissioni per l'accesso e per l'esame finale*

*Determinazione del numero di partecipanti e di borse di studio*

## **Tabelle**

Tabella 1 - Dottorati del XIV Ciclo (1998). Dottorati, università consorziate e borse di studio, per settore disciplinare

Tabella 2 - Dottorati del XIV Ciclo (1998). Distribuzione dei dottorati in funzione del numero di borse per dottorato, per settore disciplinare

## **Introduzione**

In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 210 del 3/7/98 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", l'Osservatorio deve esprimere un parere sullo schema di "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" predisposto dal Murst in data 8/10/1998.

Il presente parere si articola in due paragrafi. Il primo ripercorre brevemente la storia della normativa sul dottorato di ricerca, per individuare i modelli di dottorato cui si è ispirato il legislatore italiano, e l'effettiva attuazione, mentre il secondo propone alcune osservazioni e proposte di modifica allo Schema di Regolamento presentato dal Murst.

Nella stesura del presente parere, l'Osservatorio ha ritenuto di esprimersi sulle parti dello Schema di Regolamento che attengono alla predisposizione di norme relative all'accreditamento dei corsi di dottorato ma anche, più in generale, ad una valutazione complessiva in termini di efficienza ed efficacia delle norme proposte.

Le osservazioni che seguono riguardano soltanto gli aspetti per i quali l'Osservatorio ritiene opportuno proporre modifiche e integrazioni. Viene considerato positivamente ciò che non viene esplicitamente commentato.

### **1. Il modello di dottorato rintracciabile nella normativa e nella esperienza italiana**

Nel sistema universitario italiano, il dottorato di ricerca è stato istituito e regolato dal DPR 382/80, dagli artt. 68-74; mentre gli artt. 75-80 regolavano la materia di attribuzione delle borse. Questi ultimi sono stati abrogati e sostituiti dalla legge 291/89 (salvo il comma quattro dell'art. 79) con una semplificazione graduale delle procedure.

La recente legge 210/98, con l'art. 4 stabilisce le nuove norme relative al dottorato di ricerca, in modo assai più succinto di quanto non avesse fatto la 382/80, mentre l'art. 6 della stessa legge, al comma 1, lettera b), abroga tutte le disposizioni sul dottorato di ricerca contenute nel DPR 382/80 (escluso l'art. 74 che tratta di riconoscimenti ed equipollenze), rinviando all'emanazione del Regolamento prima citato e oggetto del presente parere.

Nel panorama internazionale, con riguardo ai modelli prevalenti nell'organizzazione del dottorato di ricerca si può affermare che sono sostanzialmente due:

1. il primo è quello di un corso di studio, nel quale almeno nel primo anno l'attività maggiore del dottorando consiste nel seguire corsi di lezioni e/o seminari strutturati;
2. il secondo non prevede invece corsi di lezioni di alcun tipo e il dottorando si limita a svolgere attività di ricerca.

E' chiaro che obiettivi formativi, modalità organizzative e requisiti di idoneità delle sedi sono assai diversi nei due casi. Nel primo modello, infatti, un corso di dottorato richiede un *numero consistente di partecipanti*, mentre il secondo modello è compatibile anche con un solo partecipante.

La 382/80, pur non avendo operato una scelta esplicita tra i due modelli, sembra orientarsi verso il primo modello<sup>1</sup>.

Tuttavia non essendo disponibili informazioni sulla attività didattica e sui cicli seminariali svolti presso i singoli corsi di dottorato, non è possibile verificare se, e in che misura, il modello

---

<sup>1</sup> Art. 68 della 382/80, commi 3 e 4: "Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca ...omissis ... e in cicli di seminari specialistici."

Art. 70 della 382/80, " ... omissis ... i corsi comprendono non meno di tre e non più di dieci posti per anno. Si può eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale."

di riferimento indicato nella normativa è stato applicato<sup>2</sup>. Le uniche informazioni disponibili, sulla base delle quali è possibile avere qualche indicazione sulla attuale organizzazione dei corsi di dottorato, riguardano i dati sulle borse di studio assegnate.

I risultati di un'analisi svolta sulle borse di studio assegnate entro il mese di luglio 1998 a ciascun dottorato di ricerca per il XIV Ciclo (1998), esposti nelle tabelle 1 e 2, mostrano come in Italia siano stati attivati ben 1665 dottorati e siano state assegnate 4.001 borse di studio da parte del Murst, cui sono state aggiunte altre 320 per un totale di 4.321. Il numero medio di borse per dottorato risulta pari a 2,60, con un minimo di 1,63 per i dottorati di Medicina e un massimo di 4,22 per i dottorati di Scienze MFN.

Tabella 1 - Dottorati del XIV Ciclo (1998) Dottorati , università consorziate e borse di studio per settore disciplinare

Settore disciplinare		Numero di dottorati	Numero medio di università consorziate	Numero di borse Murst	Numero di borse aggiuntive	Numero di borse totali	Numero medio di borse per dottorato
1	Agraria	68	2,28	142	32	174	2,56
2	Architettura	60	2,02	180	23	203	3,38
3	Economia	110	3,18	379	27	406	3,69
4	Farmacia	44	1,91	102	16	118	2,68
5	Giurisprudenza	142	4,26	322	9	331	2,33
6	Ingegneria	222	2,46	681	46	727	3,27
7	Lettere - Sc.Form.	328	2,54	653	17	670	2,04
8	Medicina	402	2,39	593	61	654	1,63
9	Veterinaria	37	2,57	84	14	98	2,65
10	Scienze MFN	194	1,91	744	75	819	4,22
11	Scienze Politiche	58	2,88	121	0	121	2,09
Totale		1.665	2,58	4.001	320	4.321	2,60

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio su DM Murst 8/7/98, aggiornato al 22/7/98

Tabella 2 - Dottorati del XIV Ciclo (1998) – Distribuzione dei dottorati in funzione del numero di borse per dottorato per settore disciplinare

Settore disciplinare		Con 1 borsa	Con 2 borse	Con 3 borse	Con 4 borse	Con 5 borse	Con 6 e più borse	Totale dottorati	Con 1 borsa	Sino a 2	Sino a 3	Sino a 4	Sino a 5	Totale
1	Agraria	4	27	33	3	1	0	68	6%	46%	94%	99%	100%	100%
2	Architettura	6	4	27	14	5	4	60	10%	17%	62%	85%	93%	100%
3	Economia	6	21	42	9	11	21	110	5%	25%	63%	71%	81%	100%
4	Farmacia	7	17	9	7	2	2	44	16%	55%	75%	91%	95%	100%
5	Giurisprudenza	23	52	66	0	0	1	142	16%	53%	99%	99%	99%	100%
6	Ingegneria	27	37	87	36	18	17	222	12%	29%	68%	84%	92%	100%
7	Let.-Sc.Form.	41	245	36	3	1	2	328	13%	87%	98%	99%	99%	100%
8	Medicina	214	148	29	4	4	3	402	53%	90%	97%	98%	99%	100%
9	Veterinaria	2	15	15	4	1	0	37	5%	46%	86%	97%	100%	100%
10	Scienze MFN	12	40	50	26	21	45	194	6%	27%	53%	66%	77%	100%
11	Sc. Politiche	13	30	12	3	0	0	58	22%	74%	95%	100%	100%	100%
Totale		355	636	406	109	64	95	1.665	21%	60%	84%	90%	94%	100%

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio su DM Murst 8/7/98, aggiornato al 22/7/98

<sup>2</sup> Le uniche analisi sui dottorati di ricerca di cui disponiamo si trovano in:

- Società Italiana degli Economisti, Primo Rapporto sui Dottorati di ricerca in campo economico, novembre 1997;
- E. Vesentini, "Il dottorato di ricerca" in *L'università in Italia. Appunti per un convegno*, Accademia dei Lincei, luglio 1998.

Il primo modello appare quindi quello più comunemente utilizzato nelle aree disciplinari di: Scienze MFN, Economia, Architettura e Ingegneria; appaiono invece ispirate al secondo modello le aree di Medicina e di Lettere e Scienze della Formazione, in cui quasi il 90% dei dottorati del XIV ciclo hanno uno o due dottorandi al primo anno per dottorato. Il settore di Medicina, in particolare, ha il 53% dei dottorati con un solo studente.

La legge 210/98 appare scegliere più nettamente il primo modello, là dove parla di *corsi di dottorato*, di *programma di studi*, di *frequenza ai corsi*. Ciò è d'altra parte coerente con l'obiettivo dichiarato di ampliare a tutti i settori della ricerca, siano essi pubblici o privati, la valenza della formazione data dai corsi di dottorato, non limitandola alla preparazione del personale ricercatore universitario. Di conseguenza nell'esame dello Schema di Regolamento l'Osservatorio fa riferimento al primo modello, che implica la necessità di definire un numero minimo di studenti per ciascun dottorato e, quindi, anche la disponibilità di risorse adeguate da parte degli atenei per l'attivazione dei corsi.

## 2. Valutazione dello Schema di Regolamento

### 2.1 Requisiti di idoneità delle sedi

In relazione ai requisiti di idoneità delle sedi, la formulazione adottata nello Schema di Regolamento appare generica e tale da non consentire la verifica dell'adeguatezza delle dotazioni di risorse dei corsi di dottorato.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello Schema di Regolamento prevede:

*“Sono requisiti di idoneità delle sedi:*

- a) un congruo numero di professori e ricercatori, in servizio presso l'ateneo, dell'area scientifica di riferimento del corso;*
- b) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;*
- c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in un numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;*
- d) la documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;*
- e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;*
- f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.”*

L'Osservatorio ritiene che il comma 2 non sia sufficientemente adeguato a consentire una procedura di accreditamento *ex ante* e una verifica *ex post* della dotazione di risorse, in quanto non sono definiti i **soggetti preposti alle valutazioni**, né le **procedure** atte a riconoscere o negare l'idoneità delle sedi a svolgere corsi di dottorato, né eventuali **criteri per la definizione di risorse minime**.

Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo 1 del presente documento, l'Osservatorio ritiene necessario definire anche delle **condizioni minime per lo svolgimento** dei corsi di dottorato.

Le proposte dell'Osservatorio sui vari punti vengono illustrate di seguito.

### *Soggetti preposti alle valutazioni*

Appare necessario che si preveda che il Rettore istituisca un corso di dottorato previa delibera degli organi dell'ateneo competenti (come correttamente previsto dal comma 1 dell'articolo 2) e **previa valutazione (positiva) del Nucleo di valutazione interna**. Lo stesso Nucleo di valutazione interna, inoltre, deve valutare la permanenza dei requisiti indicati nel comma 2, come previsto dalla lettera f).

L'organizzazione effettiva della valutazione *ex-ante* o *ex-post* può prevedere anche l'istituzione da parte dei singoli atenei, di apposite *commissioni competenti per area disciplinare*, purché le loro valutazioni siano comunque coordinate, indirizzate e validate dal Nucleo di valutazione interna. La scelta dei componenti delle eventuali commissioni deve essere demandata al Nucleo di valutazione, prevedendo la possibilità di inserirvi sia docenti dell'ateneo che docenti esterni.

### *Conseguenze della valutazione*

L'art. 3 dello Schema di Regolamento prevede che le valutazioni operate a livello locale debbano essere trasmesse all'Osservatorio e che siano utilizzate per la ripartizione dei finanziamenti delle borse di studio del Murst, come prevede la legge 210/98 al comma 3 dell'art. 4.

L'Osservatorio propone che, in mancanza del permanere dei requisiti minimi, le università, su proposta del Nucleo di valutazione interna, **non attivino ulteriori cicli del dottorato** in questione. In caso ciò non venga fatto, il Murst dovrebbe essere in grado anche di **disattivare il corso di dottorato**, e non solo di negare i finanziamenti, consentendo, ove possibile, solo la prosecuzione dei cicli già iniziati oppure prevedendo, nel caso opposto, il trasferimento degli studenti iscritti ad altri corsi di dottorato.

### *Condizioni minime per lo svolgimento dei corsi di dottorato*

In base al modello di dottorato che la legge 210/98 introduce, l'Osservatorio ritiene necessario che siano previste delle condizioni minime di svolgimento dei corsi di dottorato.

In particolare, si ritiene necessario che il regolamento preveda un **numero minimo di partecipanti pari a 5**. Tale previsione si combina con quanto previsto dallo Schema di Regolamento all'art. 6, comma 1, lettera e) in materia di borse di studio assegnate, che devono essere in numero non inferiore alla metà dei dottorandi. La combinazione delle due norme indicherebbe in 3 il numero minimo di borse di studio per dottorato. Tale numero minimo di borse è un po' più alto di quanto osservato in media per il 1998, in cui il numero medio di borse per dottorato è risultato pari a 2,59 (v. tabella 1).

La previsione di un numero minimo di dottorandi è estremamente utile al fine di definire le risorse minime per l'attivazione e lo svolgimento di un corso di dottorato. Tutte le dotazioni di risorse, infatti, possono poi essere commisurate a tale numero minimo di partecipanti, tenendo conto della durata del dottorato e del periodo di svolgimento dei corsi e dei seminari strutturati.

Inoltre, un numero minimo di dottorandi pari a 5 (non molto basso rispetto agli usi attuali) implica la presenza di una classe di studenti che rende efficiente l'istituzione di veri e propri corsi di lezione svolti dai docenti.

### *Denominazione e contenuti didattici dei corsi di dottorato*

Le considerazioni appena svolte spingono, inoltre, a prevedere dei corsi di dottorato con **temi sufficientemente ampi**, in grado di aggregare la domanda di un certo numero di studenti.

Occorre quindi contrastare la frammentazione tematica che si è osservata in questi anni, riservando un elevato grado di specializzazione al livello di singola tesi di dottorato.

All'estero le denominazioni e i contenuti didattici dei corsi di dottorato sono, di norma, molto più generali di quanto sinora osservato in Italia. Di solito la denominazione di un corso di Ph.D. abbraccia un ampio campo di studi, per cui si hanno, ad esempio, Ph.D in fisica, in biologia, in economia.

L'Osservatorio ritiene che si potrebbe ottenere una minore frammentazione delle tematiche e nel contempo salvaguardare la necessaria specializzazione utilizzando per i dottorati un accorpamento in aree scientifiche delle attuali denominazioni dei settori scientifico-disciplinari, che sono oggi 441. Un dottorato, quindi, dovrebbe comprendere tematiche scientifiche rapportate **almeno** alla dimensione di un settore scientifico-disciplinare.

#### *Risorse minime di docenti e di strutture operative e scientifiche*

L'art. 2 al comma 2 lettera a) parla di “*un congruo numero di professori e ricercatori, in servizio presso l'ateneo, dell'area scientifica di riferimento del corso*”. E' estremamente difficile definire un tale congruo numero, anche perché l'attuazione di un corso di dottorato non implica solamente la presenza di docenti della materia strettamente di pertinenza con il settore specifico del dottorato, ma anche l'attivazione di corsi di lezioni per l'approfondimento di materie di base non adeguatamente trattate nei corsi di laurea.

In ogni caso, una minima dotazione relativa a 5 studenti iscritti al primo anno di dottorato potrebbe essere di **almeno 7 docenti di settori scientifico disciplinari** coerenti con il tema del dottorato. Questo numero minimo si giustifica, sia in relazione al numero di tesi di dottorato da seguire in relazione all'attivazione dei successivi cicli di dottorato, sia per dare la opportunità di istituire il dottorato soltanto dove esiste un consistente gruppo di ricercatori della specifica area di ricerca. Non necessariamente, però, tutti i docenti devono essere in servizio presso l'ateneo, l'importante è che siano **presenti nel collegio dei docenti** del dottorato. Per questo, la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 dello Schema di Regolamento dovrebbe essere riformulata al fine di pervenire ad un unico criterio di presenza qualificata di docenti nel collegio dei docenti e nell'ateneo (o consorzio di atenei). Comunque è opportuno, che si preveda che un docente o ricercatore possa **far parte di un solo collegio di docenti di dottorato**.

La dotazione minima di strutture operative e scientifiche è determinabile solo in relazione al tema specifico del dottorato. L'Osservatorio ritiene che le decisioni in materia siano di competenza degli organi locali di valutazione, che devono definire le necessità e la conseguente disponibilità delle attrezzature ritenute indispensabili, ma occorre comunque aggiungere che vi devono essere **adeguate risorse finanziarie**.

#### *Requisiti minimi di attività*

Sempre in relazione al modello di dottorato identificato nella normativa, un requisito minimo per la valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'idoneità delle sedi deve essere **l'effettiva offerta di lezioni e cicli di seminari post-laurea**. Sarebbe anche auspicabile che, ove necessario, l'effettiva attivazione di corsi avvenisse in collaborazione con dottorati simili della stessa sede o di sedi vicine, per rendere più efficace la didattica e per ottenere delle ovvie economie di scala.

Va invece combattuto il modello organizzativo del “dottorato virtuale”, attualmente spesso adottato in Italia, in cui la formazione nell'ambito del dottorato viene demandata ad istituzioni formative estere. In questi casi le borse di studio vengono tradotte in semplici borse di studio per l'estero e l'attività dei programmi di dottorato si riduce ad un semplice controllo amministrativo<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Si veda ad esempio il *Primo rapporto* della *Commissione di studio sui programmi di dottorato di ricerca*, Società Italiana degli Economisti, Novembre 1997.



Inoltre si ritiene opportuno stabilire la durata minima di tre anni e la durata massima di quattro anni.

## 2.2 Altre considerazioni

### *Pubblicità dell'istituzione dei corsi e dei bandi di concorso*

Il Regolamento in esame dovrebbe corrispondere al dettato del comma 2 dell'art. 4 della 210/98, che recita: "*Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottati sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle Commissioni parlamentari.*"

Lo Schema di Regolamento nel campo delle procedure da seguire per i bandi di istituzione dei dottorati e per le modalità di accesso prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei bandi che è una procedura complessa e di lunga attuazione, che finora ha quasi sempre impedito il regolare inizio dei concorsi di dottorato, con ritardi che si misurano in semestri. Inoltre, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale può rendere più difficile la "personalizzazione" dei bandi di dottorato, quale si dovrebbe avere nel caso di una borsa di studio, finanziata da enti o società esterni all'università, connessa a temi particolari di ricerca nell'ambito di un dottorato.

Essendo il dottorato un corso di studio analogo ai corsi legalmente riconosciuti e che condivide con le scuole di specializzazione in medicina la particolarità che parte almeno dei suoi partecipanti godono di borse di studio, sarebbe opportuno che le procedure di concorso per i dottorati fossero simili a quelli attualmente previsti per le scuole di specializzazione, che sono locali e non vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

L'Osservatorio propone pertanto di **ridurre le norme agli elementi essenziali** più generali, lasciando all'autonomia delle sedi le decisioni di dettaglio in materia di accesso e di esami. Al fine di garantire l'informazione per tutti i potenziali laureati interessati a partecipare al concorso per il dottorato e la completa trasparenza delle operazioni, le Università potrebbero inserire i bandi nella loro home-page in Internet e comunque dovrebbero trasmettere i bandi al MURST che si farà carico di **diffondere, tramite mezzi informatici, tutte le informazioni** riguardanti i bandi di dottorati riguardanti tutte le università italiane.

### *Composizione delle commissioni per l'accesso e per l'esame finale*

In base alla combinazione dei principi di autonomia e responsabilità, previa valutazione dei risultati, che devono essere assicurati agli atenei e alle loro articolazioni interne, l'Osservatorio ritiene che il Regolamento dovrebbe prevedere:

- la **piena responsabilità degli atenei nella selezione dei candidati** per l'accesso al dottorato, con la presenza di membri del collegio dei docenti del dottorato e di docenti esterni solo in quanto ritenuti necessari dal collegio dei docenti;
- la **valutazione degli esami finali condotta da una commissione composta in larga maggioranza da docenti esterni.**

### *Determinazione del numero di partecipanti e di borse di studio*

Date le caratteristiche degli studi del dottorato di ricerca e l'età alla quale i laureati arrivano all'ammissione al corso di dottorato, non si ritiene opportuno, come invece è indicato all'art. 6, comma 1, lettera a) dello Schema di Regolamento, che i contributi siano graduati secondo i criteri e i parametri di cui al DPCM 30 aprile 1997. Per cui l'Osservatorio propone di sopprimere tale norma.

A margine va anche segnalato che lo Schema di Regolamento dispone all'art. 6, comma 1, lettera e) che *“il numero di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro ... è non inferiore alla metà dei dottorandi”*, mentre la legge 210/98 all'art. 5 comma 4 lettera c) indica tale limite riferendosi al **numero complessivo di borse di studio**.